



Spett.le LIPU Onlus – Sezione Puglia
Via Luigi Rovelli, 48
71122 – FOGGIA

Concessione: n. __/2019

- Richiedente: “LIPU Onlus - Sezione Puglia”, con sede a Foggia in via Luigi Rovelli n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 80032350482.
- Terreni demaniali in **agro di Manfredonia** in località “Rivoli” ricadenti nel **foglio 109 p.lle nn. 42, 61, 256, 1255, 1648 e 1649, per complessivi ha 18.80.80.**

Vista l'istanza del 13.05.2019, acquisita al protocollo consortile n. 11049/2019 del 14.05.2019 e successive integrazioni del 26.05.2019 e del 27.08.2019, acquisite al protocollo consortile, rispettivamente, ai nn. 12205/2019 del 28.05.2019 e 18406 del 28.08.2019, con le quali la “LIPU Onlus – Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione per la conservazione della natura Sezione Puglia”, con sede a Foggia, in via Luigi Rovelli n. 48, codice fiscale: 80032350482, ha chiesto in concessione i terreni demaniali in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, **ad uso conservativo e di tutela ambientale, con particolare riferimento ad alcune specie di uccelli minacciate da estinzione in Capitanata;**

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento Regionale, ha provveduto alla pubblicazione del bando riguardante i terreni in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e all'albo pretorio del Comune di Manfredonia; quest'ultima richiesta con con nota prot. n. 15804/2019 del 10.07.2019 ed eseguita in data 12.07.2019 con atto prot. n. 26555;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento Regionale di cui sopra, il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per gli iter di concessione ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013 il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ente n. 1070 del 05.12.2018, con la quale è stato delegato e autorizzato il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, a disporre sul rilascio in favore di terzi di concessioni sui beni del Demanio Pubblico;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- la richiedente, nella persona Presidente *pro-tempore* e legale rappresentante, dott. Aldo Marco VERNER nato ad Genova il 06.05.1958, ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; *ex art.* 38 D.Lgs n. 163/2006;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex articolo* 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- che la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 83,85 (ottantatré/85), giusta bonifico bancario effettuato in data 27.09.2019;

Considerato che la LIPU Onlus è un'Associazione morale, culturale, scientifico che opera in via principale per l'utilità sociale, l'interesse generale ed il perseguimento del bene comune, senza alcuna finalità di lucro in conformità all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017.

Rilevato, pertanto, che trattandosi di Associazione non lucrativa volta alla tutela di interessi pubblici (art. 28, comma 1, lett. b del R.R. n. 17/2013), il canone annuale deve essere calcolato applicando la riduzione del 50%, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lett b) del predetto R.R, ed è determinato, pertanto, in € **169,27** (centosessantanove/27);

Visto il parere tecnico favorevole espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione in data 20.09.2019;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche - Servizio Bonifica e Irrigazione in data 04.11.2019, prot. AOO_075/0013576, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2012;

Vista la Determinazione Presidenziale n. del, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **169,27** (centosessantanove/27), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. ___/2019;

SI CONCEDE

alla “LIPU Onlus – Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione per la conservazione della natura Sezione Puglia”, con sede a Foggia, in via Luigi Rovelli n. 48, codice fiscale: 80032350482, l'utilizzo, **ad uso conservativo e di tutela ambientale, con particolare riferimento ad alcune specie di uccelli minacciate da estinzione in Capitanata**, dei terreni demaniali in **agro di Manfredonia** in località “Rivoli”, ricadenti nel **foglio 109 p.lla nn. 42** di ha 17.00.54, **61** di ha 0.40.75, **256** di ha 0.63.25, **1255** di ha 0.67.29, **1648** di ha 0.04.07 e **1649** di ha 0.04.90, **per complessivi ha 18.80.80.**



Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione **avrà durata di anni quindici**, in considerazione delle finalità istituzionali della LIPU, tra le quali:

- l'istituzione di Oasi di protezione, riserve, parchi, monumenti naturali ed altre aree atte alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e alla conservazione di alcune specie di uccelli;
- la promozione e la cultura per il rispetto degli *habitat* naturali, seminaturali e di paesaggi;
- l'acquisizione e la gestione di aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità;
- la realizzazione di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale per fini divulgativi;
- la realizzazione di progetti locali, nazionali e internazionali;
- la sensibilizzazione alla protezione degli uccelli, alla piena affermazione della legalità ambientale e alla promozione della cultura ecologica;
- la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Essa decorre dal 2019 ed avrà termine il2034, anche per consentire alla LIPU Onlus la partecipazione all'assegnazione di finanziamenti di progetti di sostegno POR, PSR, ecc.

Utilizzazione (art. 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità di cui sopra. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria la quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria dovrà garantire al Consorzio, ai fini manutentivi, l'accesso all'area in argomento da parte di automezzi, mezzi meccanici e personale consortile.

La concessionaria esonera il Consorzio da ogni responsabilità ad esso non attribuibile e s'impegna per sé e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che la concessionaria intenda rinunciare alla concessione, è tenuta a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a carico della concessionaria. Qualora la concessionaria rinunci alla concessione, indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, essa è tenuta comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

La concessionaria dovrà osservare le condizioni previste dalla vincolistica vigente – Regolamento Regionale 13.10.2017 n. 19, N.T.A. del P.P.T.R. Regione Puglia ed N.T.A 2005 PAI Puglia, relativamente alle aree di alta pericolosità idraulica.

E' vietato, inoltre, sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola



delle norme contenute nel presente atto o nel Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **169,27** (centosessantanove/27). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00)

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo *ex* articolo 8, legge 11 agosto 1991, n. 266.

Foggia, 2019.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
LIPU Onlus - Sezione Puglia
Il Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante
(Aldo Marco Verner)